

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1056)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1969 (V. Stampato n. 1911)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro delle Finanze

(BOSCO)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(VALSECCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 gennaio 1970*

Approvazione dell'Atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1969
tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle
poste e telecomunicazioni e la « Rai-Radiotelevisione italiana »

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1969 fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, recante integrazioni e modifiche all'atto aggiuntivo del 30 giugno 1955, approvato con legge 14 aprile 1956, n. 308.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 140.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi concernenti i fondi occorrenti per far fronte all'onere dipendente dai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

L'unito atto aggiuntivo sarà registrato con la tassa fissa di lire 1.000, essendo stato stipulato nell'interesse dello Stato.

ALLEGATO

ATTO STIPULATO TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMU-
NICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA A MODIFICA
DELL'ATTO AGGIUNTIVO 30 GIUGNO 1955 CONCERNENTE LE
TRASMISSIONI RADIOFONICHE DI TRIESTE

Fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle poste e telecomunicazioni da una parte e la RAI - Radiotelevisione dall'altra:

premesso che con Atto aggiuntivo 30 giugno 1955, approvato con legge 14 aprile 1956, n. 308, è stata estesa al territorio di Trieste la Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione;

premesso che per effetto della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, istitutiva della Regione Friuli-Venezia Giulia, è venuto a cessare il Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste ed è stato istituito il Commissario del Governo nella regione predetta;

visto l'articolo 11 dell'Atto aggiuntivo sopra ricordato, che prevede la stipulazione fra le parti contraenti di nuovi accordi sulla materia, all'atto della cessazione del Commissariato generale del Governo;

considerata la particolare situazione di Trieste;

considerata l'opportunità di meglio determinare la durata e le modalità delle trasmissioni in italiano e in sloveno;

ritenuta la necessità di procedere alla revisione dell'ammontare del rimborso forfettario di cui all'articolo 9 del citato Atto aggiuntivo, sia per l'aumento delle prestazioni da parte della RAI sia per una rivalutazione conseguente al tempo trascorso;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

È confermata fino alla scadenza della citata Convenzione 26 gennaio 1952 la validità dell'Atto aggiuntivo 30 giugno 1955, di cui alle premesse salvo quanto previsto negli articoli successivi del presente Atto.

Art. 2.

La Commissione consultiva di cui agli articoli 6 e 7 dell'Atto aggiuntivo 30 giugno 1955 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia ed è così composta:

1) il capo del Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri o in sua vece il direttore della divisione competente - Presidente;

- 2) un funzionario tecnico designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- 3) l'addetto stampa del Commissariato del Governo;
- 4) due utenti designati dal Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia.

Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sarà un funzionario del Servizio stampa e informazioni del Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Ad essi spetta il trattamento di missione e gettoni di presenza a carico della RAI.

Art. 3.

L'articolo 5 dell'Atto aggiuntivo 30 giugno 1955 è abrogato e per i casi in esso previsti si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della Convenzione 26 gennaio 1952.

Art. 4.

Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 del presente Atto, i compiti e le funzioni demandate dall'Atto aggiuntivo 30 giugno 1955 al Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste sono esercitate dal Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 5.

La durata complessiva dei programmi locali in lingua italiana, stabilita in tre ore giornaliere dall'articolo 3 dell'Atto aggiuntivo 30 giugno 1955 è elevata a quattro ore giornaliere in media e a quattro ore e mezza nella domenica; delle dette ore almeno una è dedicata ai servizi informativi.

La durata media giornaliera dei programmi e notiziari in lingua slovena, di cui allo stesso articolo 3 citato nel precedente comma, è fissata in 12 ore.

Art. 6.

Il rimborso forfettario, stabilito dall'articolo 9 dell'Atto aggiuntivo 30 giugno 1955 in lire 110 milioni, è elevato a lire 250 milioni con effetto dal 1° gennaio 1968.

Roma, addì 22 marzo 1969.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

F.to: BISAGLIA.

Per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

F.to: FERRARI - AGGRADI.

Per la RAI - Radiotelevisione: *firma illeggibile.*